



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
Provincia di Milano

REGOLAMENTO
DISCIPLINA DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE

L.R. n. 15 del 21-3-2000, Regione Lombardia

Approvato con deliberazione n. 53 del Consiglio comunale in data 17/09/2004

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 38 del 29/06/2015 e n. 3 del 10/02/2020.

SOMMARIO

Titolo I – NORMATIVA GENERALE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere
- Art. 5 - Commissione Consultiva
- Art. 6 - Compiti della Commissione Consultiva
- Art. 7 - Compiti degli uffici comunali
- Art. 8 - Esercizio dell'attività
- Art. 9 - Produttori agricoli - Autorizzazione d'esercizio
- Art. 10 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 11 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione
- Art. 12 - Pubblicizzazione dei posteggi liberi
- Art. 13 - Posteggi fuori mercato – Criteri di assegnazione
- Art. 14 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 15 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione
- Art. 16 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area
- Art. 17 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 18 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 19 - Indirizzi generali in materia di orari
- Art. 20 - Festività
- Art. 21 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- Art. 22 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria. Rinvio
- Art. 23 - Sanzioni
- Art. 24 - Validità delle presenze
- Art. 25 - Delega
- Art. 26 - Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati
- Art. 27 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere
- Art. 28 - Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche

Titolo II – DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

- Art. 29 - Definizione – Rinvio
- Art. 30 - Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo
- Art. 31 - Planimetria dei mercati
- Art. 32 - Utilizzo del posteggio
- Art. 33 - Dimensioni dei posteggi
- Art. 34 - Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato
- Art. 35 - Scambio reciproco di posteggio
- Art. 36 - Messa a disposizione di aree private
- Art. 37 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 38 - Decadenza dalla concessione del posteggio
- Art. 39 - Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio – Debbona del canone concessorio

- Art. 40 - Revoca della concessione del posteggio
Art. 41 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria
Art. 42 - Effettuazione di mercati straordinari
Art. 43 - Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari. Scheda

Titolo III – COMMERCIO ITINERANTE

- Art. 44 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
Art. 45 - Divieti
Art. 46 - Determinazione degli orari
Art. 47 - Rappresentazione cartografica
Art. 48 - Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo - Modalità. Orari. Divieti

Titolo IV – FIERE

- Art. 49 - Tipologia ed aree destinate a fiere
Art. 50 - Autorizzazione per operare nelle fiere
Art. 51 - Criteri di priorità ai fini della graduatoria
Art. 52 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati
Art. 53 - Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari. Scheda

Titolo V – POSTEGGI FUORI MERCATO

- Art. 54 - Assegnazione, revoca, decadenza. Rinvio
Art. 55 - Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato

Titolo VI – NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

- Art. 56 - Normativa igienico-sanitaria

Titolo VII – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 57 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 58 – Abrogazione

ALLEGATI

- a) Planimetria relativa al mercato settimanale
- b) planimetria sagra degli uccelli
- c) planimetria festa della Dedicazione della Chiesa Madre
- d) planimetria festa di primavera, d'estate e d'autunno
- e) planimetria posteggi fuori mercato
- f) domanda per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su posteggi (persone fisiche e società);
- g) domanda per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante;
- h) modulo comunicazione subingresso;
- i) modulo comunicazione cessazione attività;
- l) mod. COM.8 – autorizzazione itinerante;
- m) mod. COM.9 – autorizzazione su posteggi.

TITOLO I NORMATIVA GENERALE

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal paragrafo VI, dell'allegato "A", della legge regionale n. 15 del 21 marzo 2000 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche, in attuazione del D.lgs. n. 114/98 e primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche).

2. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 2 Definizioni

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;

c) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

d) per mercato specializzato od esclusivo: un mercato nel quale, almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;

e) per mercato stagionale: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;

f) per presenze effettive in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;

g) per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;

h) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

i) per fiera specializzata: la manifestazione nella quale, almeno il novanta per cento dei posteggi, è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;

j) per fiera locale: la manifestazione che ha carattere esclusivamente locale, con vocazione commerciale limitata all'area comunale, che viene organizzata al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, strade e quartieri;

k) per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato il commercio nella fiera;

l) per presenze in una fiera: il numero delle volte nelle quali un operatore è stato inserito nella graduatoria della fiera e si è presentato in tale fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

m) per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;

- n) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- o) per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione, che non ricade in un'area mercatale;
- p) per "decreto legislativo": il decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;
- q) per "legge regionale": la legge della Regione Lombardia, n. 15 del 21 marzo 2000;
- r) per registro imprese: il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
- s) per *Bollettino Ufficiale* della Regione: il *Bollettino Ufficiale* della Regione Lombardia;
- t) per mercato straordinario: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
- u) per miglioria: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- v) per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- w) per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
- x) per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
- y) per spunta o sorteggio: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- z) per "spuntista": l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- aa) per produttori agricoli: chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;
- ab) per ordinanza del Ministro della Sanità: l'ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002;

Art. 3 **Finalità**

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- d) valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri più degradati, non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;
- e) salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
- f) favorire le zone in via di espansione o le zone cittadine a vocazione turistica, in relazione all'andamento del turismo stagionale;
- g) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;
- h) favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;

- i) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - il minimo disagio alla popolazione;
 - la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed, in particolare, quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
 - un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;
- l) promuovere l'aggregazione associativa degli operatori, mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali.

Art. 4

Criteria da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune deve rispettare:
 - a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
 - b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
 - c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
 - d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
 - e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
 - f) la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Art. 5

Commissione Consultiva

1. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni indicati all'art. 6 del presente regolamento, è istituita una commissione consultiva così composta:
 - a) Presidente: Sindaco o suo delegato;
 - b) N. 1 rappresentante delle associazioni delle imprese commerciali su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 - c) N. 1 rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentativi a livello provinciale;
 - d) Direttore del Settore Polizia Municipale;
 - e) Direttore del Settore Servizi al Territorio;

Svolge le funzioni di segretario, senza diritto di voto, un dipendente dell'ufficio commercio.
La maggiore rappresentatività è comprovata dal maggior numero degli iscritti, su scala provinciale;

2. Il Sindaco, avute le designazioni di cui sopra, nomina la commissione con proprio decreto.
3. La commissione dura in carica 4 anni.
4. I pareri della commissione sono obbligatori ma non vincolanti.
5. Al fine di assicurare in ogni caso il funzionamento della commissione, il Sindaco, qualora non pervenissero le anzidette designazioni entro 30 giorni dalla richiesta, provvede autonomamente.
6. La procedura di rinnovo della commissione va iniziata almeno tre mesi prima della data di scadenza.
7. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
8. La commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
9. In caso di dimissioni, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti dei componenti di cui alle lettere b) e c) indicati al comma 1, il Sindaco provvede alla sostituzione

con nuovi componenti che dureranno in carica fino alla scadenza naturale della commissione. La designazione di nuovo membro spetta alla organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione e in caso di silenzio valgono le norme di cui al comma 1 del presente articolo.

10. L'ordine del giorno deve essere inviato dal segretario ad ogni componente della commissione almeno 5 giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle riunioni e deve contenere l'indicazione della data e dell'ora di svolgimento della seduta, nonché un elenco analitico degli argomenti in discussione. L'ordine del giorno può essere modificato solo in presenza e con il consenso di tutti i membri della commissione stessa.

Ogni componente ha diritto di prendere visione delle pratiche presso la segreteria della commissione che ha sede presso l'ufficio commercio.

Art. 6 Compiti della Commissione Consultiva

1. La commissione consultiva è sentita in riferimento:
 - a) alla programmazione dell'attività;
 - b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero dei posteggi;
 - c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
 - d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canone per l'occupazione del suolo pubblico;
 - e) alla predisposizione dei regolamenti comunali e delle deliberazioni comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

Art. 7 Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso l'ufficio commercio e la Polizia Municipale assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

2. Sarà inoltre cura del Settore Polizia Municipale rendere noto agli operatori del mercato tutte le comunicazioni e gli avvisi di carattere generale da parte degli uffici comunali, mediante affissione delle stesse presso il locale utilizzato nel mercato dalla Polizia Municipale

Art. 8 Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.

2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 28 comma 1 lettera a) del decreto legislativo, non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.

3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

4. L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul terreno nazionale.

5. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche a partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro,

studio, cura, intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

6. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, ed a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo.

Art. 9

Produttori agricoli. Autorizzazione d'esercizio

1. I produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei prodotti agricoli su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, riservato ai produttori agricoli, devono presentare al Comune, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 228/01, apposita comunicazione contenente la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo.

2. La comunicazione di cui al comma precedente, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita.

Art. 10

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. La qualità di agricoltore, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

2. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può essere fatta per l'intero anno solare oppure per periodi limitati dell'anno.

Art. 11

Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile dell'ufficio commercio, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati comunali al dettaglio che si svolgono su area pubblica.

2. La graduatoria è approvata dal responsabile dell'ufficio commercio.

3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Sindaco, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento.

Nella domanda devono essere dichiarati:

a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo;

d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato, nel quale si va a chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d'area pubblica;

e) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;

f) il settore od i settori merceologici.

4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;

b) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;

c) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione

al registro delle imprese;

d) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'Ufficio protocollo del Comune.

5. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale di Stato, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

6. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, l'ufficio commercio pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.

7. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 6, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

Art. 12

Publicizzazione dei posteggi liberi

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, l'ufficio commercio del Comune deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*, tutti i dati e notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.

2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.

3. La domanda deve contenere le indicazioni precisate all'art. 11 del presente regolamento.

Art. 13

Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione

1. I posteggi posti fuori mercato sono assegnati dal Comune sulla base di apposita graduatoria approvata dal responsabile dell'ufficio commercio e pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni interi e consecutivi.

2. Qualora si verifichi la disponibilità di posteggi fuori mercato, l'assegnazione relativa sarà operata attraverso la procedura del bando di concorso pubblico, al quale saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo.

3. Il termine di partecipazione è di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

4. Nella domanda di partecipazione, ogni interessato deve dichiarare:

a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.

Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società.

b) codice fiscale/partita Iva;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo;

d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi in un'area pubblica comunale;

g) la denominazione e le caratteristiche, dimensionali e strutturali, (superficie di vendita, servizi, spazi annessi) del posteggio chiesto in concessione;

h) il settore od i settori merceologici.

5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) maggiore numero di presenze maturate nei mercati ubicati nel Comune dov'è localizzato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;

b) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;

c) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione

al registro delle imprese;

d) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, la data di arrivo apposta dall'Ufficio protocollo del Comune.

6. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale di Stato, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

7. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, l'ufficio commercio pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 5. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione, da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.

8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 7, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa all'albo pretorio del Comune.

Art. 14

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, è rilasciata dal responsabile dell'ufficio commercio.

2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune che rilascia l'autorizzazione; se società di persone deve avervi la sede legale.

3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:

a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;

d) il settore od i settori merceologici richiesti;

e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

4. La domanda può essere inviata a mezzo del servizio postale di Stato, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure può essere presentata direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione della domanda. Qualora l'inoltro dell'istanza avvenga a mezzo del servizio postale, la data di presentazione è provata dall'avviso di ricevimento, debitamente firmato dal Comune. In caso di consegna diretta, a mano, al Comune, la data di presentazione è attestata dagli estremi di registrazione dell'istanza all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

5. La domanda viene assegnata in istruttoria all'ufficio commercio.

6. Qualora la domanda non sia regolare o completa l'ufficio commercio ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

7. Nel caso in cui l'ufficio commercio non provveda alla comunicazione di cui al comma 6, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.

8. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il provvedimento di diniego, a firma del responsabile dell'ufficio commercio deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 15
Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.

2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.

3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, previa comunicazione, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.

4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica comunicazione che sarà assegnata, in istruttoria, all'ufficio commercio.

5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.

6. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso.

7. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo e non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade di diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal responsabile dell'ufficio commercio.

8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, previa comunicazione, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal responsabile dell'ufficio commercio.

9. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia b) di cui alla abrogata legge 112/1991, riferite a più posteggi, convertite nelle autorizzazioni di cui al decreto legislativo, con le modalità indicate nella legge regionale, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originario devono considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. In caso di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà a terzi, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intende eventualmente trasferire al subentrante.

Art. 16
Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante

autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

Art. 17

Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il responsabile dell'ufficio commercio può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni di calendario.

2. Si considerano di particolare gravità:

a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;

b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;

c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.

Art. 18

Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (assenze per più di 18 mercati), salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;

d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo;

e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi.

2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal responsabile dell'ufficio commercio che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 19

Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 9 della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:

a) l'attività può essere esercitata in fasce orarie diverse rispetto a quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa;

b) la fascia oraria massima di orario è compresa tra le ore 5,00 e le ore 24,00;
c) è vietata l'istituzione di nuovi mercati in giornate domenicali o festive;
d) è vietato effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. I mercati che coincidono con le festività di cui sopra, possono essere anticipati. Limitazioni temporali allo svolgimento del commercio possono essere stabilite in caso di indisponibilità dell'area mercatale dovuta a motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario od altri di pubblico interesse.

2. Il Sindaco provvede, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 5 del presente regolamento, a fissare le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato, che, in ogni caso, non devono essere inferiori a 90 minuti prima dell'inizio e dopo la fine delle vendite.

3. L'orario dei singoli mercati e fiere, in atto alla data di approvazione del presente regolamento, è indicato nelle schede relative ad ogni mercato e fiera.

Art. 20

Festività

1. Qualora il mercato ricada in giorno festivo può essere effettuato, a richiesta dei soggetti indicati all'art. 42 comma 4, qualora le condizioni della circolazione veicolare o altre di pubblico interesse lo consentano. La richiesta deve essere presentata entro il 30 novembre di ogni anno.

2. E' vietato in ogni caso effettuare mercati nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. I mercati che coincidono con le festività di cui sopra, possono essere anticipati al giorno precedente non festivo, a richiesta dei soggetti indicati all'art. 42 comma 4, qualora le condizioni della circolazione veicolare o altre di pubblico interesse lo consentano

Art. 21

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento di mercati e fiere sarà interdetta, con ordinanza sindacale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

2. L'ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni interi e consecutivi.

Art. 22

Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria. Rinvio

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate ed esatte tenuto conto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 23

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. 114/98, l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 32 del presente regolamento è punita ai sensi dell'art. 7-bis del T.U. D.lgs n. 267/00 con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, con l'osservanza della procedura di cui alla legge 689/81 e successive modificazioni. La stessa sanzione si applica al produttore agricolo per l'inosservanza degli articoli 44, 45 e 46.

2. Nei casi in cui è stato effettuato, ai sensi del D. Lgs. 114/98 e della L.R. 27/02, il sequestro amministrativo della merce posta in vendita in assenza della prescritta autorizzazione amministrativa, il Direttore del Settore Polizia Municipale ne dispone la confisca.

3. Le merci confiscate, qualora contraffatte o consistenti in generi merceologici fungibili, devono essere distrutte entro 48 ore dalla confisca, salvo la conservazione di un campione della merce stessa per fini giudiziari.

4. Ai sensi del comma 6 dell'art. 6 della L.R. 27/02 il Comune procede alla vendita dei beni non reclamati tramite asta pubblica quando il valore commerciale dei beni stessi, valutato dall'ufficio di Polizia che ha proceduto

al sequestro, non sia superiore a € 500,00.

Qualora la merce sia individuata come deperibile (es. fiori, generi alimentari non mantenuti in confezione, ecc.) con la confisca, previa verifica della fondatezza dell'accertamento, è disposta altresì la contestuale distruzione della stessa, previa redazione di apposito verbale. Equivale a distruzione la devoluzione di detta merce a fini assistenziali o di beneficenza, a favori di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.

Art. 24

Validità delle presenze

1. Ai fini della validità della partecipazione al sorteggio per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nelle fiere e mercati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per scritto, dal titolare dell'autorizzazione.

2. Chi partecipa al sorteggio deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica o di copia autenticata ai sensi di legge.

Art. 25

Delega

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs. 114/1998, su delega scritta del titolare, da comunicare al Comune - Settore Polizia Municipale.

2. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività, senza nomina del delegato.

Art. 26

Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato o fiera, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune.

2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro trenta minuti dall'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.

3. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o delle fiere. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Il Settore Polizia Municipale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso l'ufficio commercio, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

4. non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati che costituiscono recuperi di giornate di mercato non effettuate.

Art. 27

Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere

1. La soppressione dei mercati o delle fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera, sono deliberati dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

2. Il Comune, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.

3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;

c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.

4. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:

a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;

b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;

c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese

d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici – alimentare e non alimentare – o al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.

5. Quando le date di effettuazione di mercati e fiere coincidono, e non sono disponibili altre aree pubbliche che ne consentano lo svolgimento simultaneo, deve essere consentita l'effettuazione del mercato in altra data, da stabilire sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 28

Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche

1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio, revoca o modifica dell'autorizzazione d'esercizio deve essere comunicato dall'ufficio commercio alla Camera di Commercio, entro dieci giorni dalla adozione.

2. Entro lo stesso termine, devono essere inviate alla Camera di Commercio tutte le variazioni relative a subentri, cessazioni, decadenze, .

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, deve essere inviata alla Camera di Commercio la situazione relativa ai mercati e fiere che si svolgono nel territorio comunale, con l'indicazione della relativa denominazione, localizzazione, ampiezza delle aree, numero dei posteggi, durata, orari e assegnatari dei posteggi.

TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 29
Definizione – Rinvio

1. I mercati, compresi quelli specializzati, stagionali, e straordinari, sono definiti all'art. 1 del presente regolamento.

2. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Comune nel rispetto degli indirizzi di cui al II.1 dell'allegato A, della legge regionale.

3. L'istituzione di nuovi mercati oppure l'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi in numero superiore ai parametri previsti dalla normativa regionale, sono soggetti al preventivo nulla osta della giunta regionale.

4. Le aree da destinare a sede di mercato sono stabilite dal Consiglio Comunale che, nell'individuare, determina:

a) l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;

b) il periodo di svolgimento dei mercati, e relativi orari;

c) il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi e superficie;

d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;

e) le tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato.

5. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:

a) alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;

b) al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;

c) alla diversa superficie dei posteggi.

Art. 30
Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

1. La concessione dei posteggi, sia nei mercati che fuori, ha la durata di dieci anni. Almeno sei mesi prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo per un uguale periodo, autocertificando il permanere dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Il rilascio di dette concessioni è di competenza dell'ufficio commercio.

2. Qualora venga deciso di non procedere, alla scadenze, al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

3. Fatti salvi i diritti acquisiti nello stesso mercato, l'operatore commerciale, persona fisica o società di persone, può avere in concessione un massimo di due posteggi.

Art. 31
Planimetria dei mercati

1. Presso l'ufficio commercio è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico, una planimetria dei mercati e fiere, che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione, la suddivisione in settori del mercato, i servizi e parcheggi.

Art. 32
Utilizzo del posteggio

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati

nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio e/o nella concessione, nonché del rispetto delle tipologie merceologiche – alimentare e non alimentare – e con le limitazioni indicate, per ogni singolo posteggio, al successivo articolo 43.

2. l'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:

- a) non si può occupare spazio superiore a quello concesso;
- b) tra un posteggio e l'altro deve essere costantemente assicurato uno spazio divisorio di m. 0,50 e l'eventuale tendone o copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2 misurata nella parte più bassa;
- c) i banchi con le tende devono essere sistemati entro l'orario di apertura del mercato e devono essere rimossi entro un'ora dopo la chiusura;
- d) i banchi di vendita devono essere posti in allineamento con gli altri banchi insiti sull'area, sul limite degli spazi assegnati provvedendo allo sgombero delle strutture non direttamente collegate con la vendita;
- e) è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli indicati in concessione o autorizzazione di posteggio;
- f) è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
- g) non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
- h) il titolare/concessionario di posteggio che utilizza sistemi di cottura alimentati con bombole a GPL dovrà garantire:

- l'allacciamento delle bombole GPL deve essere fatto a regola d'arte e, per le parti fisse, realizzate da un impiantista qualificato il quale dovrà rilasciare all'interessato apposita certificazione.
- Le bombole vanno sempre ubicate in modo da non esporle direttamente al sole o ad altre fonti di calore e devono essere al riparo dalle vie di percorrenza e di permanenza del pubblico o da opere che, in caso di esplosione, potrebbero rimanere danneggiate o a loro volta provocare altre conseguenze.

- L'installazione di idonei dispositivi antincendio;
- nel caso che l'impianto sia alimentato da due o più bombole, la deviazione della bombola esaurita deve avvenire in modo automatico, con apposito invertitore, evitando in ogni caso la sostituzione di bombole a fuoco acceso;

- l'acquisizione del preventivo certificato di prevenzione incendi per gli impianti alimentati da bombole con contenuto complessivo uguale o superiore a 75 kg.;

- i) è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani e il patrimonio arboreo;

- j) è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale e la concessione del posteggio con i relativi versamenti di canone e mostrarli ad ogni richiesta degli agenti di polizia e altro personale addetto al controllo;

- k) i concessionari hanno l'obbligo di lasciare pulito il posteggio assegnato. I rifiuti dovranno essere posizionati all'interno del posteggio ordinatamente suddivisi per tipologia (secco, umido, carta). Sono fatte salve le specifiche disposizioni emanate dal competente ufficio comunale. E' vietato versare olio o altri liquidi nei pozzetti stradali;

- l) Nell'area mercato è consentito l'ingresso ai soli veicoli degli operatori adibiti al trasporto merci ed attrezzature. Tali veicoli, se estranei al posteggio, devono venire prontamente allontanati dall'area non oltre l'orario previsto per la spunta e non potranno accedervi se non 30 minuti prima dell'orario massimo previsto per lo sgombero;

- m) nell'area mercato è vietato tenere veicoli e generatori di elettricità con motore acceso in modo prolungato ed ingiustificato;

- n) i concessionari di posteggio hanno l'obbligo di non arrecare disturbo o intralcio agli altri operatori e porre in essere comportamenti indecorosi o tali da disturbare le contrattazioni. Sono parimente vietati grida o schiamazzi, salvo i richiami a voce dei dimostratori. I venditori di dischi e musicassette possono produrre emissioni musicali nei limiti della normale tollerabilità

- o) gli operatori non possono lasciare il posteggio prima dell'orario previsto per il termine delle operazioni di vendita, salvo il caso di comprovata necessità.

- p) Il concessionario del posteggio è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi ai sensi dell'art. 14 del Decreto legislativo;

- q) i concessionari, oltre all'obbligo di corrispondere il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e la

tassa rifiuti solidi urbani, hanno l'obbligo di corrispondere il corrispettivo per consumi di acqua potabile ed elettricità (se dovuti);

r) è vietata la cessione a terzi, anche provvisoria, del posteggio avuto in concessione, se non nel caso di cessione contestuale dell'azienda commerciale o di un ramo di essa. In caso di cessione del posteggio ad altro operatore commerciale, il titolare decade dalla concessione, senza diritti a rimborsi o altri indennizzi.

Art. 33 **Dimensioni dei posteggi**

1. I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.

Art. 34 **Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato**

1. Prima che il Comune abbia provveduto a trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*, i dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica nel mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.

2. Se è pervenuta una sola domanda, la stessa sarà accolta dal responsabile dell'ufficio commercio previa verifica del rispetto dei settori merceologici del mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.

3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita dello stesso settore merceologico;

b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita dello stesso settore merceologico;

c) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;

d) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;

e) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;

f) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte.

4. La graduatoria è approvata con provvedimento del responsabile dell'ufficio commercio e pubblicata all'albo pretorio, per trenta giorni interi e consecutivi.

Art. 35 **Scambio reciproco di posteggio**

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.

2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.

3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo

scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di “accettazione” dello scambio del posteggio.

4. Il provvedimento con il quale si “prende atto” della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e si procede all’aggiornamento dei titoli concessori e dell’autorizzazione d’esercizio, con l’indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del responsabile dell’ufficio commercio. La durata delle concessioni rimane invariata.

5. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto della suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla.

Art. 36

Messa a disposizione di aree private

1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un’area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità nell’assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi.

Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato agli articoli 11 e 13 del presente regolamento.

2. Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello regionale.

La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

Art. 37

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli può essere riservata, al massimo, la percentuale del tre per cento del totale dei posteggi previsti, nel mercato, per il settore alimentare e prodotti ortofloro-frutticoli.

2. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, da presentare all’ufficio commercio entro il 30 settembre di ogni anno, l’interessato dovrà attestare, in sostituzione della dichiarazione di cui all’art. 11 comma 3, lettera c) del presente regolamento, il possesso della qualifica di produttore agricolo.

3. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione con i criteri indicati all’art. 11, comma 4 del presente regolamento.

4. la concessione del posteggio riservato ai produttori agricoli ha durata fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stata rilasciata, o fino alla data autorizzata se trattasi di attività stagionali. Almeno 30 giorni prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo, autocertificando il permanere dei requisiti di legge per l’esercizio dell’attività

5. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato.

6. La vendita deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.

Art. 38

Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L’operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull’esercizio dell’attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell’attività.

3. Le violazioni alle norme sull’esercizio dell’attività che comportano la decadenza della concessione del posteggio sono le seguenti:

a) inosservanza del provvedimento di sospensione dell’autorizzazione dell’esercizio di cui all’art. 17 del

presente regolamento;

b) in caso di cessione di posteggio di cui all'art. 32 comma 2 punto r) del presente regolamento;

c) qualora, previo sollecito, entro i quattro mesi successivi alla scadenza dell'ultima rata, non sia stato effettuato l'intero o parte del pagamento annuale della concessione occupazione suolo pubblico e degli altri oneri dovuti; .

d) vendita di prodotti diversi dal settore o tipologia merceologica determinata per il posteggio occupato (in caso di recidiva che si verifica qualora sia stata commessa la violazione per almeno due volte nell'anno solare);

e) particolare comportamento scorretto del venditore nei confronti della clientela o del personale di vigilanza o per turbativa dell'ordinato svolgimento del mercato.

4. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini di cui al comma 1, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato dal Responsabile dell'ufficio commercio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 39

Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio – Debbonza del canone concessorio

1. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio previsti dall'art. 29, comma 4 lettera b) del decreto legislativo e dall'art. 8, comma 4, della legge regionale, viene revocata, contestualmente, l'autorizzazione d'esercizio;

2. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio, oggetto di revoca, non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

3. Il canone di concessione del suolo pubblico sul quale è ubicato il posteggio deve essere corrisposto al Comune con le modalità e nei tempi indicati dal comune - Settore Entrate.

4. Il canone di concessione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere corrisposto con le modalità indicate nel regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 40

Revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile dell'ufficio commercio che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 41

Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare. A parità di presenze si deve tener conto della maggiore anzianità di

esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese.

2. l'assegnazione temporanea è effettuata secondo i criteri merceologici, consentendo l'occupazione dei posteggi conformemente al settore merceologico e la tipologia merceologica per questi specificatamente determinata .

3. non è ammesso a partecipare alla spunta nel mercato o nella fiera l'operatore che sia già titolare di posteggio nella stessa fiera o mercato.

4. l'operatore commerciale che partecipa per la prima volta alla spunta deve comunicare all'ufficio commercio le proprie generalità e l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche utilizzata.

5. sulla base dei criteri indicati al comma 1 viene redatta da parte dell'ufficio commercio, una graduatoria di spunta.

Tale graduatoria viene redatta entro il mese di gennaio di ogni anno e pubblicata all'albo pretorio del Comune. Avverso tale graduatoria gli interessati possono presentare istanza di revisione entro 15 giorni dalla pubblicazione. Su tale istanza il comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l'esito della stessa è pubblicata nel medesimo giorno. Tale graduatoria viene aggiornata ogni tre mesi. Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria il Settore Polizia Municipale trasmette settimanalmente all'ufficio commercio le presenze degli spuntisti. Contestualmente saranno trasmesse le assenze dei concessionari di posteggio.

6. l'operatore commerciale che vuole partecipare alla spunta deve presentarsi entro l'orario stabilito per la stessa munito dell'autorizzazione originale dichiarata ai fini della formazione della graduatoria. L'eventuale rifiuto a mostrare l'autorizzazione o la mancanza della stessa in originale comporta l'esclusione dalle operazioni di spunta.

7. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, da personale incaricato dal settore Polizia Municipale, alle ore 8,30, sulla base della graduatoria di cui al comma 5.

8. all'operatore inserito nella graduatoria che si presenta entro l'orario previsto ed escluso dall'assegnazione per mancanza di posteggi liberi, verrà conteggiata la presenza ai fini della graduatoria stessa. All'operatore che rinunci indebitamente al posteggio temporaneamente assegnatogli o, pur occupando l'area, non inizi le operazioni di vendita, non verrà conteggiata la presenza ai fini della graduatoria..

9. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

Art. 42

Effettuazione di mercati straordinari

1. Nei periodi natalizio, pasquale ed estivo ed eccezionalmente, in caso di particolari ricorrenze, in altri periodi, può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti, che possono essere collegate ad eventi particolari.

2. il periodo natalizio coincide con il mese di dicembre; quello pasquale con i 15 giorni prima della Pasqua; quello estivo dal mese di giugno al mese di settembre di ogni anno.

3. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di dodici.

4. I mercati straordinari possono essere effettuati su iniziativa del Comune ovvero su proposta, da presentare per iscritto all'ufficio commercio, dai soggetti sottoindicati:

a) da almeno dieci operatori su area pubblica;

b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;

c) dalle Associazioni dei consumatori di cui all'art. 5 della L. 281/1998

5. La proposta deve pervenire al Comune almeno novanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato. Sulla proposta viene raccolto il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 5 del presente regolamento e, successivamente, a cura dell'ufficio commercio, viene sottoposta all'esame della Giunta Municipale, per la decisione.

6. La Giunta Municipale deve decidere entro quarantacinque giorni dalla presentazione della proposta. In caso di mancata comunicazione di diniego entro sessanta giorni dalla presentazione, la proposta si intende accolta.

7. La comunicazione della effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere

inviata agli interessati, almeno quindici giorni prima della data prevista, a cura dell'ufficio commercio.

8. Entro il mese di settembre di ogni anno, i soggetti indicati al comma 4 possono presentare un programma di edizioni straordinarie od aggiuntive per i mercati da svolgere nell'anno successivo. Sulla proposta, la Giunta Municipale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 5 del presente regolamento, decide entro sessanta giorni dalla presentazione. La decisione è comunicata agli interessati, a cura dell'ufficio commercio, entro i trenta giorni successivi alla data di relativa adozione.

Art. 43

Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari

1. L'ubicazione del mercato comunale attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, la sua dimensione, totale e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nella SCHEDA seguente:

SCHEDA N. 1 - MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI'

a) Denominazione del mercato: MERCATO SETTIMANALE

b) ubicazione: AREA MERCATO – VIA COMO

c) giorno di svolgimento: Venerdì:

d) orario di vendita: 7,30 – 13,00

e) superficie complessiva dei posteggi: mq. 5.002,25

f) totale posteggi: n. 144, di cui:

n. 34 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare;

n. 106 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare;

n. 3 riservati ai produttori agricoli;

n. 1 riservato agli operatori con il sistema del battitore;

g) posteggi (numero, superficie e tipologia merceologica):

POSTEGGIO	TIPOLOGIA MERCEOLOGICA	LARGH.	PROF.	SUPERF.
1	NON ALIMENTARE	11,50	5,00	57,50
6	NON ALIMENTARE	9,50	5,00	47,50
7	NON ALIMENTARE	7,00	5,00	35,00
10	ALIMENTARE ATTREZZATO (SOLO PESCHERIA)	8,00	5,00	40,00
12	ALIMENTARE ATTREZZATO (escluso pescherie e frutta e verdura)	9,00	5,00	45,00
14	ALIMENTARE ATTREZZATO (escluso pescherie e frutta e verdura)	7,50	5,00	37,50
15	ALIMENTARE ATTREZZATO (escluso pescherie e frutta e verdura)	7,50	5,00	37,50
16	ALIMENTARE ATTREZZATO (escluso pescherie e frutta e verdura)	8,50	5,00	42,50
17	ALIMENTARE ATTREZZATO (escluso pescherie e frutta e verdura)	8,00	5,00	40,00
18	ALIMENTARE ATTREZZATO (escluso pescherie e frutta e verdura)	9,00	5,00	45,00
21	ALIMENTARE ATTREZZATO (escluso pescherie e frutta e verdura)	8,00	5,00	40,00
22	ALIMENTARE ATTREZZATO (escluso pescherie e frutta e verdura)	8,00	5,00	40,00
23	ALIMENTARE ATTREZZATO (SOLO PESCHERIA)	7,50	5,00	37,50
24	NON ALIMENTARE	8,80	5,00	44,00
25	NON ALIMENTARE	7,00	5,00	35,00
26	NON ALIMENTARE	7,00	7,15	50,00
27	ALIMENTARE ATTREZZATO (SOLO PESCHERIA)	7,00	5,00	35,00

28	ALIMENTARE ATTREZZATO (escluso pescherie e frutta e verdura)	8,00	5,00	40,00
29	ALIMENTARE ATTREZZATO (escluso pescherie e frutta e verdura)	11,00	5,00	55,00
30	ALIMENTARE ATTREZZATO (escluso pescherie e frutta e verdura)	7,00	5,00	35,00
32	ALIMENTARE ATTREZZATO (escluso pescherie e frutta e verdura)	7,00	5,00	35,00
33	ALIMENTARE ATTREZZATO (escluso pescherie e frutta e verdura)	7,50	5,00	37,50
35	ALIMENTARE ATTREZZATO (escluso pescherie e frutta e verdura)	7,50	5,00	37,50
36	ALIMENTARE ATTREZZATO (escluso pescherie e frutta e verdura)	6,00	5,00	30,00
37	ALIMENTARE ATTREZZATO (escluso pescherie e frutta e verdura)	9,00	5,00	45,00
38	ALIMENTARE ATTREZZATO (escluso pescherie e frutta e verdura)	7,00	5,00	35,00
39	ALIMENTARE ATTREZZATO (SOLO PESCHERIA)	6,00	5,00	30,00
40	NON ALIMENTARE	8,00	5,00	40,00
41	NON ALIMENTARE	7,00	5,00	35,00
42	NON ALIMENTARE	5,50	5,00	27,50
43	NON ALIMENTARE	5,00	5,00	25,00
44	NON ALIMENTARE	6,50	5,00	32,50
45	NON ALIMENTARE	7,00	5,00	35,00
46	NON ALIMENTARE	7,00	5,00	35,00
47	NON ALIMENTARE	8,00	5,00	40,00
48	NON ALIMENTARE	6,00	5,00	30,00
49	NON ALIMENTARE	6,00	5,00	30,00
50	NON ALIMENTARE	6,00	5,00	30,00
51	NON ALIMENTARE	6,00	5,00	30,00
52	NON ALIMENTARE	6,00	5,00	30,00
53	NON ALIMENTARE	6,00	5,00	30,00
54	NON ALIMENTARE	6,00	5,00	30,00
55	ALIMENTARE NON ATTREZZATO (SOLO FRUTTA E VERDURA)	6,00	5,00	30,00
56	ALIMENTARE NON ATTREZZATO (SOLO FRUTTA E VERDURA)	7,10	5,00	35,50
57	ALIMENTARE NON ATTREZZATO (SOLO FRUTTA E VERDURA)	8,00	5,00	40,00
58	NON ALIMENTARE	7,00	5,00	35,00
59	NON ALIMENTARE	6,00	5,00	30,00
60	NON ALIMENTARE	6,00	5,00	30,00
61	NON ALIMENTARE	7,80	5,00	39,00
62	NON ALIMENTARE	6,00	5,00	30,00
63	NON ALIMENTARE	5,50	5,00	27,50
64	NON ALIMENTARE	7,00	5,00	35,00
65	NON ALIMENTARE	6,00	5,00	30,00
66	NON ALIMENTARE	6,00	5,00	30,00
67	NON ALIMENTARE	7,80	5,00	39,00
68	NON ALIMENTARE	6,00	5,00	30,00
69	NON ALIMENTARE	8,00	5,00	40,00
70	NON ALIMENTARE	6,00	5,00	30,00
71	NON ALIMENTARE	8,20	5,00	41,00
72	NON ALIMENTARE	6,50	5,00	32,50
73	NON ALIMENTARE	6,50	5,00	32,50
74	NON ALIMENTARE	7,50	5,00	37,50
75	NON ALIMENTARE	6,00	5,00	30,00
76	NON ALIMENTARE	7,00	5,00	35,00

77	NON ALIMENTARE	5,50	5,00	27,50
78	NON ALIMENTARE	6,30	5,00	31,50
79	NON ALIMENTARE	7,00	5,00	35,00
80	ALIMENTARE NON ATTREZZATO (SOLO FRUTTA E VERDURA)	6,50	5,00	32,50
81	ALIMENTARE NON ATTREZZATO (SOLO FRUTTA E VERDURA)	7,00	5,00	35,00
82	ALIMENTARE NON ATTREZZATO (SOLO FRUTTA E VERDURA)	5,00	5,00	25,00
83	ALIMENTARE NON ATTREZZATO (SOLO FRUTTA E VERDURA)	6,00	5,00	30,00
84	NON ALIMENTARE	7,00	5,00	35,00
85	NON ALIMENTARE	6,00	5,00	30,00
87	NON ALIMENTARE	5,60	5,00	28,00
88	NON ALIMENTARE	6,80	5,00	34,00
89	NON ALIMENTARE	6,50	5,00	32,50
90	NON ALIMENTARE	6,00	5,00	30,00
91	NON ALIMENTARE	5,60	5,00	28,00
92	NON ALIMENTARE	9,00	5,00	45,00
93	NON ALIMENTARE	7,10	5,00	35,50
94	NON ALIMENTARE	9,50	5,00	47,50
95	NON ALIMENTARE	8,00	5,00	40,00
96	NON ALIMENTARE	8,40	5,00	42,00
97	NON ALIMENTARE	6,50	5,00	32,50
98	NON ALIMENTARE	6,00	5,00	30,00
99	NON ALIMENTARE	6,50	5,00	32,50
100	NON ALIMENTARE	7,00	5,00	35,00
101	NON ALIMENTARE	6,00	5,00	30,00
102	NON ALIMENTARE	6,00	5,00	30,00
103	NON ALIMENTARE	7,00	5,00	35,00
104	NON ALIMENTARE	7,00	5,00	35,00
105	NON ALIMENTARE	7,80	5,00	39,00
106	NON ALIMENTARE	7,00	5,00	35,00
107	NON ALIMENTARE	5,50	5,00	27,50
108	ALIMENTARE NON ATTREZZATO (SOLO FRUTTA E VERDURA)	6,50	5,00	32,50
109	ALIMENTARE NON ATTREZZATO (SOLO FRUTTA E VERDURA)	6,50	5,00	32,50
110	NON ALIMENTARE	7,00	5,00	35,00
111	NON ALIMENTARE	6,50	5,00	32,50
112	NON ALIMENTARE	7,50	5,00	37,50
113	NON ALIMENTARE	6,00	5,00	30,00
114	NON ALIMENTARE	6,00	5,00	30,00
115	NON ALIMENTARE	6,00	5,00	30,00
116	NON ALIMENTARE	5,50	5,00	27,50
117	NON ALIMENTARE	6,70	5,00	33,50
118	NON ALIMENTARE	7,00	5,00	35,00
119	NON ALIMENTARE	7,00	5,00	35,00
120	NON ALIMENTARE	7,25	5,00	36,25
121	NON ALIMENTARE	6,00	5,00	30,00
122	NON ALIMENTARE	6,50	5,00	32,50
123	NON ALIMENTARE	7,00	5,00	35,00
124	NON ALIMENTARE	6,90	5,00	34,50

125	NON ALIMENTARE	7,80	5,00	39,00
126	NON ALIMENTARE	7,30	5,00	36,50
127	NON ALIMENTARE	7,00	5,00	35,00
128	NON ALIMENTARE	6,00	5,00	30,00
129	NON ALIMENTARE	7,00	5,00	35,00
130	NON ALIMENTARE	7,80	5,00	39,00
131	NON ALIMENTARE	8,00	5,00	40,00
132	NON ALIMENTARE	7,00	5,00	35,00
133	ALIMENTARE NON ATTREZZATO (SOLO FRUTTA E VERDURA)	6,00	5,00	30,00
134	ALIMENTARE NON ATTREZZATO (SOLO FRUTTA E VERDURA)	7,80	5,00	39,00
135	NON ALIMENTARE	6,50	5,00	32,50
136	NON ALIMENTARE	10,00	5,00	50,00
137	NON ALIMENTARE	6,00	5,00	30,00
138	NON ALIMENTARE	5,00	5,00	25,00
139	NON ALIMENTARE	6,80	5,00	34,00
140	NON ALIMENTARE	6,00	5,00	30,00
141	NON ALIMENTARE	6,80	5,00	34,00
142	RISERVATO AGLI AGRICOLTORI	7,50	5,00	37,50
143	NON ALIMENTARE	6,80	5,00	34,00
144	NON ALIMENTARE	7,30	5,00	36,50
145	NON ALIMENTARE	6,00	5,00	30,00
146	RISERVATO AI BATTITORI	6,80	5,00	34,00
147	NON ALIMENTARE	11,50	5,00	57,50
148	NON ALIMENTARE	8,50	5,00	42,50
149	NON ALIMENTARE	8,00	5,00	40,00
150	NON ALIMENTARE	7,00	5,00	35,00
151	NON ALIMENTARE	6,70	5,00	33,50
152	NON ALIMENTARE	7,00	5,00	35,00
153	NON ALIMENTARE	6,00	5,00	30,00
154	ALIMENTARE NON ATTREZZATO (SOLO FRUTTA E VERDURA)	6,00	5,00	30,00
155	ALIMENTARE NON ATTREZZATO (SOLO FRUTTA E VERDURA)	7,50	5,00	37,50
157	RISERVATO AGLI AGRICOLTORI	3,00	4,00	12,00
158	RISERVATO AGLI AGRICOLTORI	4,00	4,00	16,00

h) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato A):

i) Nel mercato settimanale del venerdì, oltre ai limiti merceologici previsti per ogni singolo posteggio nella tabella di cui alla lettera g), non possono essere rilasciate autorizzazioni e concessioni ad operatori che utilizzino sistemi di cottura alimentati con bombole GPL. Tale divieto non si applica ai concessionari dei posteggi che già utilizzino, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, bombole GPL e agli operatori che subentrino, per atto tra vivi o a causa di morte, in tali rami di azienda.

I venditori dovranno trovarsi sul mercato e occupare i loro posti entro le ore 7,30. Il mercato deve essere sgomberato di regola entro le ore 14,00. Alle ore 8,30 ha luogo nel mercato l'operazione di controllo delle presenze dei commercianti ad opera della Polizia Municipale. I titolari di posteggio che si presentino dopo le ore 8,30 non saranno ammessi.

TITOLO III COMMERCIO ITINERANTE

Art. 44

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. Il commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo mobile adibito al trasporto della stessa. E' vietata su tutto il territorio comunale la vendita con l'uso di banchi, anche se muniti di ruote, e con l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

3. Nelle aree ove il commercio itinerante è autorizzato, la sosta è consentita per il tempo strettamente necessario alle operazioni di vendita e comunque per un tempo non superiore a 2 ore.

4. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.

5. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 misurato dal centro del mercato o fiera.

Art. 45

Divieti

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle seguenti strade:

- via Kennedy – via Peloritana – via Garibaldi – via I° Maggio – via Montenero – via Valera – viale Forlanini – via Varese – via Roma – via Gran Sasso – via Monza – viale Rimembranze – via Verdi – via Conciliazione – via Milano – piazza De Gasperi – via Manzoni – via Dante - via Signorelli – piazza Padre Pizzi – via Caduti Garbagnatesi – via P.ssa Mafalda – via Fermi – via Banfi.

Art. 46

Determinazione degli orari

1. L'orario per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Sindaco, sentita la commissione di cui all'articolo 5.

Art. 47

Rappresentazione cartografica

1. Presso l'ufficio commercio e il comando di polizia municipale è tenuta a disposizione degli interessati una planimetria del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Art. 48

Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo. Modalità. Orari. Divieti

1. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante da parte del produttore agricolo è soggetta, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 228/01, a previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

La comunicazione, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 44, 45 e 46 del presente regolamento si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

TITOLO IV FIERE

Art. 49

Tipologia ed aree destinate a fiere

1. Per quanto riguarda la definizione delle fiere e le presenze operative nelle stesse si rimanda all'articolo 1 del presente regolamento.
2. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Tutte o parte delle aree destinate a fiere possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.

Art. 50

Autorizzazione per operare nelle fiere

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare istanza in bollo al Comune, indirizzata al Sindaco, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
 - d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e) presenze effettive e virtuali nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
 - f) data di iscrizione al registro imprese.
2. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con raccomandata, oppure essere consegnate direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi o modi di invio. Nel caso di invio a mezzo del servizio postale, per la data di invio fa fede quella appostavi, all'atto della spedizione, dall'Ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente a mano, il timbro a data appostovi dall'Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza.
3. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse.
4. Le domande sono assegnate, per l'istruttoria, all'ufficio commercio.
Per quelle giudicate irregolari od incomplete, ne deve essere richiesta la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile dell'ufficio commercio sarà affissa all'albo pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante sarà comunicato, entro lo stesso termine, a cura dell'ufficio commercio, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione al punteggio attribuito ed ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento del plateatico e relativo importo, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera, e quant'altro previsto da leggi e regolamenti comunali.

Art. 51
Criteri di priorità ai fini della graduatoria

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - c) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese;
 - d) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune.
2. Non sono ammessi criteri di priorità che tengano conto della cittadinanza, residenza o sede legale dell'operatore, oppure del Comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera.
4. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.
 - f) Fatti salvi i diritti acquisiti, nella stessa fiera l'operatore commerciale, persona fisica o società di persone, può avere in concessione un massimo di due posteggi.

Art. 52
Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1. I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per il montaggio delle attrezzature, vengono assegnati, sul posto, da personale incaricato del Settore Polizia Municipale, nel rispetto dell'ordine della graduatoria.
2. Esaurita la graduatoria, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 dell'articolo 51 del presente regolamento.

Art. 53
Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari

1. L'ubicazione delle fiere che attualmente si svolgono nel territorio comunale, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici e gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nelle SCHEDE seguenti, distinte per singola fiera:

SCHEDE N. 1 - SAGRA DEGLI UCCELLI
--

1. Fiera: denominazione SAGRA DEGLI UCCELLI
(delibere consiliari: n. 37/94 – n. 12/95 – n. 17/98)
2. Ubicazione: S.M. Rossa – parco delle querce via Don Mazzolari
3. periodo: di regola terza domenica di maggio;
4. Caratteristiche strutturali:
 - a) superficie complessiva dei posteggi: mq. 1.377 ;
 - b) numero totale posteggi: 51 da m. 6x4.50;
5. orario massimo: 7.00 – 22.00
6. generi esclusi dalla fiera: prodotti alimentari (è ammessa la vendita di dolciumi)

Le caratteristiche della fiera sono indicate nella planimetria allegato B);

SCHEDA N. 2 - FESTA DI CARNEVALE

1. Fiera: denominazione: FESTA DI CARNEVALE
(delibera consiliare n. 37/94)
2. ubicazione: piazza della Croce;
3. periodo: sabato di Carnevale
4. caratteristiche strutturali:
 - a) superficie complessiva dei posteggi: mq. 72;
 - b) numero totale dei posteggi: n. 4 da m. 6x3
5. orario massimo: 7.00 – 22.00
 - g) generi esclusi dalla fiera: i posteggi sono riservati solo alla vendita di dolci e giocattoli;

SCHEDA N. 3 - FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA MADRE

1. Fiera: denominazione: FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA MADRE
(delibera consiliare: n. 37/94)
2. Ubicazione: via Conciliazione
3. periodo: di regola 1^a domenica di giugno;
4. Caratteristiche strutturali:
 - a) superficie complessiva dei posteggi: mq. 568;
 - b) numero totale posteggi: 20 (n. 18 da m. 6,50x4 e n. 2 da m. 10x5);
5. orario massimo: 7.00 – 22.00
6. generi esclusi dalla fiera: prodotti alimentari e generi di abbigliamento (è ammessa la vendita di dolci).

Le caratteristiche della fiera sono indicate nella planimetria allegato C);

SCHEDA N. 4 - FESTA DEL PAESE

1. Fiera: denominazione: FESTA DEL PAESE
(delibera consiliare: n. 37/94)
2. Ubicazione: piazza della Croce
3. periodo: quarta domenica di settembre;
4. Caratteristiche strutturali:
 - a) superficie complessiva dei posteggi: mq. 72;
 - b) numero totale posteggi: n. 4 da m. 6x3
5. orario massimo: 7.00 – 22.00
6. generi esclusi dalla fiera: i posteggi sono riservati solo alla vendita di giocattoli e dolci.

SCHEDA N. 5 - FESTA DI PRIMAVERA

1. Fiera: denominazione: FESTA DI PRIMAVERA
(delibera consiliare: n. 33/96)
2. Ubicazione: parco delle querce;
3. periodo: n. 1 domenica – marzo o aprile;
4. Caratteristiche strutturali:
 - a) superficie complessiva dei posteggi: mq. 855;
 - b) numero totale posteggi: n. 27 (n. 24 da m. 5x6 e n. 3 da m. 5x9);
5. orario massimo: 7.00 – 22.00
6. generi esclusi dalla fiera: prodotti alimentari ove non sussistano condizioni igieniche sanitarie (è ammessa la vendita di dolci).

Le caratteristiche della fiera sono indicate nella planimetria allegato D);

SCHEDA N. 6 - FESTA D'ESTATE

1. Fiera: denominazione: FESTA D'ESTATE
(delibera consiliare: n. 33/96)
2. Ubicazione: parco delle querce;
3. periodo: n. 1 domenica – giugno o luglio
4. Caratteristiche strutturali:
 - a) superficie complessiva dei posteggi: mq. 855;
 - b) numero totale posteggi: n. 27 (n. 24 da m. 5x6 e n. 3 da m. 5x9);
5. orario massimo: 7.00 – 22.00
6. generi esclusi dalla fiera: prodotti alimentari ove non sussistano condizioni igieniche sanitarie (è ammessa la vendita di dolci).

Le caratteristiche della fiera sono indicate nella planimetria allegato D);

SCHEDA N. 7 - FESTA D'AUTUNNO

1. Fiera: denominazione: FESTA D'AUTUNNO
(delibera consiliare: n. 33/96)
2. Ubicazione: parco delle querce;
3. periodo: n. 1 domenica – settembre o ottobre;
4. Caratteristiche strutturali:
 - a) superficie complessiva dei posteggi: mq. 855;
 - b) numero totale posteggi: n. 27 (n. 24 da m. 5x6 e n. 3 da m. 5x9);
5. orario massimo: 7.00 – 22.00
6. generi esclusi dalla fiera: prodotti alimentari ove non sussistano condizioni igieniche sanitarie (è ammessa la vendita di dolci).

Le caratteristiche della fiera sono indicate nella planimetria allegato D);

SCHEDA N. 8 - ALTRI POSTEGGI

1. Fiera: denominazione: ALTRI POSTEGGI
(delibere consiliari: n. 37/94 – 12/95 - 46/97)
2. Ubicazione: piazzale del cimitero;
3. periodo: festa della mamma, Corpus Domini, Pasqua, commemorazione dei defunti, Natale;
I posteggi possono essere utilizzati per un massimo di 4 giorni per ciascuna ricorrenza.
4. Caratteristiche strutturali:
 - a) superficie complessiva dei posteggi: mq. 30;
 - b) numero totale posteggi: n. 2 da mq. 15;
5. orario massimo: 7.00 – 22.00
6. generi esclusi dalla fiera: è ammessa la sola vendita di fiori e piante.

Le caratteristiche dei posteggi sono indicate nella planimetria allegato E);

TITOLO V
POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 54

Assegnazione, revoca, decadenza, rinvio

1. I posteggi fuori mercato, come definiti all'articolo 1, lettera o), del presente regolamento sono assegnati con le procedure di cui all'articolo 13.

2. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operai abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura indicata all'articolo 41 del presente regolamento.

3. Per la revoca-decadenza, valgono le regole di cui agli articoli n. 38, 39 e 40 del presente regolamento.

Art. 55

Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato

1. L'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, i generi vendibili, gli orari di attività sono quelli che risultano dalle SCHEDE che seguono:

SCHEDA N. 1 - POSTEGGI FUORI MERCATO

- a) ubicazione dei posteggi: PIAZZALE DEL CIMITERO
(delibere consiliari: n. 37/94 – 12/95 – 46/97)
- b) periodo di svolgimento dell'attività: annuale – cadenza giornaliera
- c) posteggi: n. 2 da mq. 21;
- d) tipo di struttura: chioschi;
- e) generi commercializzati: vendita di soli fiori e piante;

Le caratteristiche dei posteggi sono indicate nella planimetria allegato E);

TITOLO VI
NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Art. 56
Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57

Disposizioni transitorie e finali

1. Sono fatti salvi i mercati e le fiere istituiti precedentemente al 24 aprile 1998, che si svolgono nelle giornate domenicali e festive, compresi Natale, Capodanno e Pasqua.

2. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data dell'8 aprile 2000.

3. I criteri di assegnazione dei posteggi previsti nel presente regolamento non si applicano agli operatori che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 della legge regionale, abbiano chiesto, con domanda regolare e completa, la riassegnazione dello stesso posteggio già avuto in concessione o di altro, che siano risultati liberi e disponibili al momento della richiesta.

4. Le concessioni di posteggi nei mercati, in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, rilasciate per un periodo inferiore a dieci anni sono estese d'ufficio, a cura dell'ufficio commercio a detto periodo temporale di validità.

Art. 58

Abrogazione

1. con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono espressamente abrogate tutte le norme regolamentari attualmente vigenti.